

Proposta n. 339 / 2024

PUNTO 64 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 13/03/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 / DGR del 13/03/2024

OGGETTO:

Riparto delle risorse del Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica per l'anno 2024 e approvazione dei relativi bandi. L.R. n. 50/1993, art. 28. DGR n. 945/2020. DGR n. 1030/2022. DGR n. 77/2024.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Assente
	Federico Caner	Assente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
Segretario verbalizzante	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Riparto delle risorse del Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica per l'anno 2024 e approvazione dei relativi bandi. L.R. n. 50/1993, art. 28. DGR n. 945/2020. DGR n. 1030/2022. DGR n. 77/2024.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 945/2020 ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e a titolo di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, a valere sul fondo regionale previsto dall'art. 28 della L.R. n. 50/1993, viene approvato il riparto delle risorse recate nell'esercizio 2024 dal medesimo fondo regionale per l'importo complessivo di 120.000,00 € (a cui si aggiungono 40.000,00 € già ripartiti ai sensi della DGR n. 77/2024 e eventuali residui in capo all'AVEPA da pertinenti precedenti stanziamenti); si provvede inoltre all'approvazione dei relativi bandi.

Il relatore riferisce quanto segue.

I commi 1 e 2 dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*" prevedono che sia costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti per far fronte ai danni di cui all'art. 26, comma 1, della L. n. 157/1992, nonché che sia la Giunta regionale a ripartire annualmente il predetto fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla normativa vigente.

L'art. 3, commi 1 e 2, della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "*Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria*" prevede quanto segue:

"1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell'intero territorio regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica."

Con Deliberazione n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993; tale Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2020.

L'art. 2 della Convenzione prevede l'approvazione annuale del riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (Capitolo n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*") fra le seguenti linee contributive:

- stanziamento delle risorse per il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole (comma 1, lettera d);
- stanziamento delle risorse per il bando annuale per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura (comma 1, lettera e).

Ciò premesso, è oggetto del presente atto l'approvazione dei due bandi di seguito descritti in applicazione dell'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dell'art. 3 della L.R. n. 6/2013.

Si propone di approvare il bando di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l'erogazione di contributi a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna



selvatica all'agricoltura nei territori a gestione programmata della caccia, incluse le Oasi di Protezione e i territori ricadenti nelle aree protette regionali (con l'esclusione nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi).

Il bando, finalizzato all'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nel territorio regionale, è finalizzato a prevenire i danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

L'importo per l'anno 2024 destinato al bando è quantificato in € 100.000,00, da stanziarsi come di seguito indicato:

- € 60.000,00, a carico delle risorse recate al capitolo di bilancio n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" per il corrente esercizio finanziario, per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata;
- € 40.000,00, già oggetto di ripartizione con DGR n. 77/2024 per la pertinente linea contributiva, per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette, inclusi i territori ricadenti nelle aree protette regionali, quali parchi e foreste demaniali, con l'esclusione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Tali aree protette sono definite nell'ambito della DGR n. 2175 del 25 novembre 2013.

Si propone inoltre di approvare il bando di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni causati da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura.

Il bando è finalizzato all'erogazione di contributi in regime "de minimis" ai seguenti beneficiari:

- alle imprese che esercitano attività di piscicoltura in forma estensiva nel territorio della regione Veneto, a titolo di compensazione forfettaria per la minor produzione dovuta alla presenza di avifauna protetta ittiofaga, e per i costi della prevenzione e protezione delle produzioni nei confronti delle stesse specie ittiofaghe, in forma eventualmente complementare all'aiuto erogato per la medesima annualità in adesione all'intervento Codice 221502 Operazione 27 "Servizi Ambientali", Regolamento UE N. 2021/1139 relativo al Programma Nazionale FEAMP 2021/2027;
- alle imprese che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto che non accedono alle erogazioni di cui al precedente punto del bando in parola, per l'installazione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura.

L'importo per l'anno 2024 destinato a tale bando è quantificato in € 80.000,00, da stanziarsi come di seguito indicato:

- € 60.000,00, a carico delle risorse recate al capitolo di bilancio n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" per il corrente esercizio finanziario, per la Misura 1 per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura;
- € 20.000,00, già in capo all'AVEPA come residuo da pertinenti precedenti stanziamenti, per la Misura 2 per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura.

Ulteriori residui, rispetto ai predetti € 20.000,00, che risultassero in disponibilità all'AVEPA, in quanto derivanti dal fondo di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dal fondo di cui all'art. 3 della L.R. n. 6/2013 e già oggetto di stanziamento nelle precedenti annualità a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, devono essere pertinentemente utilizzati per gli interventi in parola mantenendo la destinazione di riparto originariamente prevista, ad integrazione delle risorse indicate per i due suddetti bandi.

Si dà atto che l'apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi e tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili, nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento, competono all'AVEPA. Tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi saranno ammesse a finanziamento, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale fino a concorrenza delle risorse disponibili.



Al Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono affidati tutti gli adempimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, in seguito a incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "*Istituzione dell'Agenzia veneta per i Pagamenti*";

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione*";

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea*";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "*Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria*";

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014;

VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2 luglio 2015;

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*";

VISTA la DGR n. 945 del 14 luglio 2020 "*Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28).*";

VISTA la DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 "*Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di*



indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001.”;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 “*Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993.*”;

VISTA la DGR n. 77 del 29 gennaio 2024 “*Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2024 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio. L.R. n. 6/2013; DGR n. 1030/2022.*”;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2024.*”;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 31 “*Legge di stabilità regionale 2024.*”;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 “*Bilancio di previsione 2024-2026*”;

VISTA la DGR n. 1615 del 22 dicembre 2023 “*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026.*”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2024 - 2026;

VISTA la DGR n. 36 del 23 gennaio 2024 “*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026.*”;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il bando per l'anno 2024 per la corresponsione di contributi *de minimis* ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii. a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura, nei termini di cui all'**Allegato A** al presente atto, facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare il bando per l'anno 2024 per la corresponsione di contributi *de minimis* a titolo di indennizzo forfettario e per interventi prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura, nei termini di cui all'**Allegato B** al presente atto, facente parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 28 della L.R. n. 50/1993 nonché in attuazione della Convenzione di cui alla DGR n. 945/2020, il riparto delle risorse recate per il 2024 dal fondo regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo, nei seguenti termini:
 - € 60.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata,
 - € 60.000,00 per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica all'acquacoltura per l'intero territorio regionale;
5. di determinare in € 120.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 75044 “*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*” del bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, a favore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA - C.F. 90098670277, anagrafica 00079623) - Art. 002 / PdC. U.1.04.01.02.016;



6. di dare atto che € 40.000,00, già oggetto di ripartizione con DGR n. 77/2024 - punto 3, lettera c, del deliberato del medesimo atto, sono destinati al bando di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette;
7. di dare atto che € 20.000,00, già in capo all'AVEPA come residuo da pertinenti precedenti stanziamenti, sono destinati alla Misura 2 "Prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura" del bando di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento;
8. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di disporre che allo stanziamento di cui al precedente punto 5 si sommano:
 - gli ulteriori residui che risultassero in disponibilità all'AVEPA in quanto derivanti dal fondo di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dal fondo di cui all'art. 3 della L.R. n. 6/2013 e già oggetto di stanziamento nelle precedenti annualità a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, da utilizzarsi per le pertinenti finalità;
 - le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul pertinente capitolo di bilancio n. 75044 nel corso del corrente esercizio finanziario a seguito di incrementi degli stanziamenti conseguenti a variazioni di Bilancio;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio, ad integrazione delle risorse di cui al precedente punto 5;
11. di dare atto che compete ad AVEPA l'apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi di cui ai precedenti punti 2 e 3 e tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento;
12. di stabilire che saranno ammesse a finanziamento tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi di cui ai precedenti punti 2 e 3, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale al rapporto tra lo stanziamento approvato e il fabbisogno teorico;
13. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





**BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "DE MINIMIS"
PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE**
(Regolamento (UE) 1408/2013 modificato da Regolamento (UE) 316/2019; articolo 28
L.r. 50/1993; DGR 945 del 14/07/2020; articolo 3 L. r. n. 6/2013, DGR 1030/2022)

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;
- L. 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea";
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020;
- L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26;
- L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, articolo 28;
- L.R. 23 aprile 2013, n. 6, articolo 3;
- DGR 945 del 14 luglio 2020 "Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993";
- DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 "Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001."

2. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento per l'anno 2024 per il presente bando è quantificato in € 100.000,00 di cui:

- 60.000,00 € per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 75044 "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria";
- 40.000,00 € per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette a carico delle risorse recate al Capitolo di bilancio n. 101930 "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'attività venatoria".

3. Obiettivi

Il presente bando è finalizzato, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 28 della L.R. n. 50/1993 e all'articolo 6 della L.R. n. 6/2023, all'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nel territorio regionale, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

4. Interventi e spese ammissibili, costi unitari massimi

Ai fini del presente bando, gli interventi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle seguenti tipologie di intervento e correlate spese, e ai seguenti territori.

Limiti territoriali

Sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione a carico dei terreni agricoli/allevamenti ricadenti nel territorio a gestione programmata della caccia della regione Veneto, ivi compresi i terreni ricadenti negli istituti di protezione previsti dal Piano faunistico venatorio regionale vigente (Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale), nelle aree di rispetto ex art. 21 c. 13 della L.R. 50/1993, nelle aree adibite a Zona addestramento e allenamento cani ai sensi dell'art. 18 c. 1 L.R. n. 50/1993 e nelle aree protette regionali definite nell'ambito della DGR n. 2175/2013.

Nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono ammissibili a contribuzione



e3ad5228



i soli interventi di prevenzione nei confronti dei danni causati dalla fauna selvatica non sottoposta a prelievo venatorio. Nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e nei terreni adibiti all'allevamento di fauna selvatica non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione dei danni causati dalle specie faunistiche oggetto di allevamento/produzione.

Non sono ammissibili a contribuzione gli interventi di prevenzione ricadenti:

- b nel Parco Nazionale Dolomiti bellunesi e nelle Riserve e foreste demaniali statali;
- b nei fondi chiusi ai sensi dell'art. 15, c. 8 della L. 157/1992 e nei fondi sottratti ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della L. 157/1992.

Tipologie di intervento e spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- a) creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiucello;
- b) Protezione elettrica a bassa intensità;
- c) Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- d) Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator, ecc.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto e il lavoro di installazione sono riportati nell'Allegato I al presente bando.

5. Spese non ammissibili, limitazioni specifiche e obblighi dei beneficiari

Non sono considerati ammissibili:

- b Interventi di mera sostituzione;
- b Interventi e acquisti realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
- b Interventi di prevenzione a carico di produzioni dell'acquacoltura, per i quali è previsto lo specifico bando.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- b Opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- b Acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- b Spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- b Spese di noleggio di attrezzature;
- b Contributi in natura, così come definite dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 687 del 05 giugno 2023 e ss.mm.ii.);
- b Oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'intervento/dell'acquisto;
- b IVA e altre imposte e tasse.

6. Soggetti beneficiari

Possono usufruire di contributo "de minimis" per interventi di prevenzione dei danni da fauna le aziende agricole attive in Veneto nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2472/2022 che rispettino i seguenti requisiti:

- a) essere agricoltore, così come definito dall'articolo 2135 del c.c., ed essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale; oppure, anche se non rientra nella definizione di agricoltore così come definito dall'articolo 2135 del c.c. essere proprietario di terreno adibito a produzione agricola rispondente ai criteri di seguito elencati per l'ammissibilità dell'intervento ed essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale; oppure, essere



e3ad5228



detentore di animali da reddito in possesso di codice aziendale (codice 317 dell'Anagrafe zootecnica nazionale) ed essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale;

- b) essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi regionali e ai contributi al settore agricolo;
- c) non ricadere in una o più delle situazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- d) essere in posizione di regolarità contributiva, la quale deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione della domanda di pagamento, pena la decadenza dell'istanza di aiuto.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

La spesa massima ammissibile per ogni singola azienda è pari ad € 5.000,00, mentre la spesa minima ammissibile è di € 200,00. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Qualora l'ammontare della spesa ammissibile totale di tutte le istanze risultate ammissibili superi lo stanziamento disponibile dei capitoli di cui alla dotazione finanziaria indicata al paragrafo 2, i contributi riconoscibili saranno ridotti in misura proporzionale allo stanziamento stesso, comunque non oltre il contributo minimo riconoscibile pari ad € 100,00.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario, pari ad € 25.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti agricoli concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali ed € 300.000,00 nell'arco di un triennio per quanto riguarda il de minimis generale Regolamento (UE) n. 2831/2023. A tale proposito, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali.

8. Congruità della spesa

AVEPA, per verificare la congruità della spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali e, ove prevista, per la messa in opera della misura di prevenzione per la quale viene richiesto l'aiuto, farà riferimento ai costi unitari massimi riportati in allegato 1 per ciascuna tipologia di sistema di prevenzione. Il richiedente l'aiuto può presentare una sola domanda, che potrà comprendere la combinazione di più misure, riferite anche a produzioni diverse facenti comunque capo alla medesima azienda.

9. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 120 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima.

In allegato alla domanda dovranno essere presenti i seguenti documenti:

- ↳ Relazione sull'intervento di prevenzione, con descrizione, quantificazione e localizzazione delle opere/attrezzature, indicazione della produzione agricola da proteggere e tipologia di fauna selvatica per la quale l'intervento è previsto, e dichiarazione che lo stesso non rappresenta intervento di sostituzione, manutenzione ordinaria o riparazione di un bene già presente in loco. Nella relazione deve essere inserito anche un prospetto analitico delle spese, dove siano riepilogati, a seconda del caso e per ciascuna tipologia di materiale acquistato, la numerosità, l'importo unitario, l'estensione della lunghezza/superficie, gli importi complessivi delle spese e dei contributi richiesti, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera. La relazione deve inoltre contenere un elaborato cartografico con il posizionamento previsto degli interventi. Inoltre, è necessario riportare l'indicazione della presenza di eventuali vincoli sui fondi interessati dall'intervento e specificare se al fine della loro realizzazione sono necessari titoli edilizi o altre tipologie di autorizzazioni;
- ↳ Almeno un preventivo di spesa relativo all'acquisto dei materiali e della messa in opera con indicazione analitica della tipologia/caratteristiche tecniche del materiale acquistato, della quantità ed il relativo prezzo unitario, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera. Il preventivo del fornitore deve essere datato e sottoscritto da parte del legale rappresentante (o suo delegato)
- ↳ copia delle schede tecniche dei presidi di prevenzione acquistati/da acquistare, da cui si



e3ad5228



- evinca anche le certificazioni previste nell'Allegato 1;
- b Il richiedente, qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di intervento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia del documento evidenziante la titolarità del diritto di proprietà;
 - b Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla DGR n. 690 del 21.05.2018, pubblicata nel BUR n. 53 del 01.06.2018.

Nel caso di recinzioni perimetrali meccaniche fisse, dovranno altresì essere presentati in sede di istanza:

- b Elaborato grafico (estratto di mappa in scala 1:2000) riportante l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento con indicato il tracciato progettato;
- b Autorizzazioni, ove previste in base alla normativa vigente, alla realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 40 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda stessa. In allegato alla domanda deve, comunque, essere presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione della richiesta;
- b Eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare su superfici in affitto;
- b Autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;
- b il richiedente, qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di intervento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'intervento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.

I documenti di cui sopra sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

10. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile totale, corrispondente all'importo massimo teorico dell'aiuto. In continuità con le modalità di erogazione di contributi a titolo di prevenzione previgenti all'entrata in vigore della Convenzione tra la Regione ed AVEPA, saranno ammesse a contribuzione tutte le istanze risultate ammissibili, senza attribuzione di punteggio e quindi senza formazione di una graduatoria di priorità. Qualora il totale delle spese ammissibili di tutte le istanze ammissibili superi l'ammontare dello stanziamento previsto per il bando, AVEPA procede operando una riduzione proporzionale dei contributi effettivamente riconoscibili a ciascun beneficiario, commisurata allo stanziamento, tenuto conto altresì dell'importo minimo dell'aiuto riconoscibile, fissato in € 100,00 come da precedente articolo 7.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione.

11. Limitazioni

Al presente bando si applicano le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 concernenti l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché dei relativi provvedimenti attuativi nazionali, tra cui da ultimo il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020, che ha stabilito l'innalzamento ad € 25.000,00 del massimale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di un triennio finanziario alle imprese del settore agricolo.

12. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione secondo quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027, di durata pari a 3 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi.

13. Termini per la conclusione degli interventi e rendicontazione delle spese

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, secondo le modalità previste ai par. 14 e



e3ad5228



15, entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza dell'aiuto concesso.

14. Modalità e termini di erogazione dei contributi

AVEPA provvede, previa verifica della documentazione giustificativa di spesa, con proprio atto alla liquidazione e pagamento dell'aiuto riconosciuto, effettuando le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.

Il contributo concesso è liquidato in un'unica soluzione sulla base della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta. Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture in formato elettronico (ogni fattura deve riportare il CUP trasmesso con la comunicazione di finanziabilità pena la non ammissibilità della spesa). Qualora la fattura sia stata emessa dopo la presentazione della domanda di aiuto ma antecedentemente la comunicazione di finanziabilità è necessario produrre la dichiarazione che riconduca il titolo di spesa al CUP comunicato (il modello sarà reso disponibile sul sito web di AVEPA).

Non è possibile variare la tipologia di presidio di prevenzione ammesso (recinzioni perimetrali meccaniche, protezioni meccaniche antiuccelli, protezioni meccaniche individuali, recinzioni elettriche, dissuasori). Sono ammissibili invece modifiche "non sostanziali" alla tipologia di presidio di prevenzione prescelta se preventivamente richieste, ed opportunamente motivate, al SUA AVEPA competente per l'istruttoria prima della scadenza per la realizzazione degli interventi. Le richieste devono essere autorizzate da AVEPA.

Le modifiche "non sostanziali" sono rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti. Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Ai fini del riconoscimento della spesa in fase di istruttoria di pagamento l'intervento deve risultare funzionale e rispettare gli obiettivi originali del progetto ammesso.

Le spese devono essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto e devono essere rispettate le disposizioni previste dal par. 2.7 "Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?" degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato A - DGR n. 687 del 05 giugno 2023 e ss.mm.ii.). Sono pertanto ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente anche l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili corrispondenti ai pagamenti effettuati. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n., fattura n. ..., del della ditta). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di acquisto di beni immobili è ammesso l'uso di assegni circolari non trasferibili, a condizione che gli assegni circolari siano emessi, in data successiva alla domanda di aiuto, movimentando il conto corrente del beneficiario dell'aiuto e inoltre che venga prodotta dichiarazione, della banca emittente, di avvenuto incasso, oltre che allegare l'estratto conto;
- e) mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);



e3ad5228



- h) Pagamenti effettuati tramite carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46, D.Lgs. n. 385/93), viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. i pagamenti siano stati regolati per contanti o con criptovalute
2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi;
4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore a 50 euro
5. compensazione tra debiti e crediti se non per il pagamento di oneri versati con F24.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

15. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

1. fatture in formato elettronico delle spese sostenute corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento;
2. relazione conclusiva sull'intervento realizzato con quadro di raffronto rispetto a quanto inizialmente previsto.
3. Documentazione fotografica comprovante la realizzazione dell'intervento

Esclusivamente per la rendicontazione dei progetti che riguardano le recinzioni metalliche fisse, oltre alla documentazione sopra riportata, il beneficiario dovrà produrre:

1. tracciato dell'intervento realizzato;
2. cartografia su CTR e planimetria catastale indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento/i;
3. certificato di Regolare Esecuzione, se necessario.

16. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 1173/2022 e ss.mm.ii, nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

1. Amministrativi su tutte le domande di aiuto finalizzate a verificare la fornitura dei prodotti, dei beni e dei lavori finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale è stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
2. In loco a campione pari almeno al dieci per cento (10%) dei soggetti ammessi a beneficio, prima dell'effettuazione del pagamento;
3. Ex post a campione pari almeno al cinque per cento (5%) dei soggetti ammessi a beneficio, per verificare il mantenimento degli impegni assunti ai fini dell'eventuale revoca dei contributi. AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato. AVEPA provvede ad



e3ad5228



effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.

17. Monitoraggio

Entro il 31 gennaio 2025 AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del provvedimento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti e degli importi liquidati in regime "de minimis", nonché i dati relativi agli interventi finanziati.

18. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente. Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AVEPA si fa rinvio a quanto contenuto negli "Indirizzi procedurali generali" approvati con DGR n. 687 del 05 giugno 2023 e ss.mm.ii.). Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle precedenti disposizioni, saranno fissate con atto del Direttore regionale competente.



e3ad5228



ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI METODI DI PREVENZIONE USATI PIU' COMUNEMENTE PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEGLI ALLEVAMENTI

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione finanziati dal bando.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati, e quindi risultare ammissibili a contribuzione, qualora la loro efficacia specifica sia stata testata e attestata da Istituti di ricerca, Università o dai produttori stessi mediante certificazione.

Qualora richiesto, i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, dovranno essere certificati dalle ditte produttrici in merito a:

- conformità alle norme di legge vigenti;
- ove pertinente, rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per le specie per le quali viene adottato il sistema di prevenzione (non necessario per le recinzioni perimetrali meccaniche).

TIPOLOGIE PRESIDI DI PREVENZIONI

Recinzioni perimetrali meccaniche

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale nei confronti della quale viene prevista la protezione. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e deve essere chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dai tecnici competenti per la verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche e di accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto dell'intervento di prevenzione, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di "fondo chiuso" a termini di legge, le recinzioni devono essere varcabili a fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno ed essere poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80; per cervo e daino l'altezza minima è fissata in m. 2,00; per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la rete deve essere interrata per una profondità minima di 30 cm. La rete deve essere preferibilmente di tipo metallico o metallico plastificato oppure del tipo rigido utilizzato in edilizia, ed in quest'ultimo caso di diametro non inferiore a 6 mm e maglia di 10x10 cm minima e 20x20 cm massima.

Per i lagomorfi, roditori e altri meso e micromammiferi, deve essere prevista rete elettrosaldata di altezza 1 metro con maglia 4x4 cm, interrata per una profondità di 30 cm.

Sono ammesse recinzioni realizzate con rete elettrosaldata o zincata a maglia ritorta, interrata, fino ad un'altezza di 70 cm e rete più leggera (zincata o plastificata) per la parte più alta, fino alle altezze indicate. Nel caso in cui fosse impossibile interrare la rete per evitare lo scavo, è possibile utilizzare una fascia di rete posta esternamente alla recinzione, appoggiata al terreno e legata alla rete verticale. La rete dovrà essere di tipo zincato a maglia sciolta, per una larghezza di almeno 60 cm e mantenuta salda al terreno con ponticelli metallici o altra soluzione.

Spesa massima ammissibile per i materiali: Euro 9,00/ml; nel caso di recinzione "doppia" (per unguato + per lagomorfo), Euro 12,00/ml

Spesa massima ammissibile per la messa in opera: 50% della spesa ammissibile per i materiali

Protezioni meccaniche antiuccelli

Rete a protezione di frutteti di dimensioni idonee in base alle prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche dei fianchi del frutteto. Possono prevedere l'apertura temporanea nei periodi dell'anno in cui non sussiste rischio di danneggiamento.

Spesa massima ammissibile: Euro 0,15/mq

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete fissata su pali di supporto a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.



e3ad5228



Per lagomorfi e roditori, l'altezza minima deve essere di cm. 60; per il capriolo l'altezza minima deve essere cm. 120; per cervo e daino l'altezza minima deve essere cm. 180.

Spesa massima ammissibile per i materiali: Euro 0,38/pezzo (h. 60 cm); Euro 1,40/pezzo (h. 120 cm); Euro 2,00/pezzo (h. 180 cm).

Spesa massima ammissibile per la messa in opera: 30% della spesa ammissibile per i materiali

Recinzioni elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente generata da elettrificatori di adeguata potenza in funzione della dimensione della recinzione e della tipologia di cavi utilizzata. Gli elettrificatori possono essere alimentati da linea elettrica, o pile/ batterie. In questo ultimo caso, possono essere integrati da pannello fotovoltaico correttamente dimensionato. I fili devono essere collegati con il polo positivo, e il polo negativo deve essere collegato con idoneo impianto di messa a terra. In taluni casi può essere previsto il collegamento del polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli collegati al polo positivo, per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante i fili, per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima del periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la rende soggetta a danno. L'intensità di corrente misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro e in particolar modo nei punti più distanti dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 0,3 Joule e ai 3500 volts, e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro. Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posizionato tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili deve essere non inferiore a 5 posti a una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire da 20 cm dal terreno. Per evitare che gli animali saltino tra i fili, è opportuno, a partire dal terzo filo, alternare il collegamento al polo negativo a quello al polo positivo.

Per il cervo e daino il numero di fili deve essere non inferiore a 7 posti a una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire da 25 cm dal terreno. Per evitare che gli animali saltino tra i fili, è opportuno, a partire dal terzo filo, alternare il collegamento al polo negativo a quello al polo positivo.

Per i lagomorfi e altri mesomammiferi il numero di fili deve essere non inferiore a 4, posti a una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

In tutti i casi, i fili devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del recinto rispetto ai pali di sostegno.

Spesa massima ammissibile: Euro 400,00/pezzo per kit di elettrificazione collegato a rete fissa (elettrificatore + impianto di messa a terra + tester); Euro 500,00/pezzo per kit di elettrificazione alimentato a batteria/pile senza pannello fotovoltaico (elettrificatore + impianto di messa a terra + tester + batteria/pile); Euro 600,00/pezzo per kit di elettrificazione alimentato a batteria/pile con pannello fotovoltaico (elettrificatore + impianto di messa a terra + tester + batteria/pile + pannello fotovoltaico); Euro 3,50/ml di recinzione per cavi, conduttori, isolatori, pali e cartelli.

Spesa massima ammissibile per la messa in opera: Euro 1,00/ml di recinzione

Dissuasori acustici

Cannoncini a gas per dissuasione avifauna; dissuasori acustici, questi ultimi ritenuti presidi non idonei per la specie cinghiale e limitatamente efficaci per i cervidi.

Spesa massima ammissibile: Euro 300,00/pezzo per cannoncino a gas; Euro 500/pezzo per dissuasore acustico, comprensivo di batteria, pannello fotovoltaico e sensore remoto; Euro 400/pezzo per dissuasore acustico, comprensivo di pannello fotovoltaico e sensore remoto; Euro 300/pezzo per dissuasore acustico, comprensivo di sensore remoto, collegato alla rete elettrica fissa.

Dissuasori visivi

Spesa massima ammissibile: Euro 150,00/pezzo per pallone a elio antivolatili; Euro 30,00 per kit palloni predator; Euro 500,00/pezzo per dissuasore luminoso completo di batteria, pannello fotovoltaico e sensore luminoso; Euro 350,00/pezzo per dissuasore luminoso, comprensivo di pannello fotovoltaico e sensore luminoso; Euro 50,00/pezzo per sagoma di predatore a funzionamento meccanico; Euro 0,50/ml per nastro olografico antiuccelli.

Dissuasori a ultrasuoni

Specifici per le specie di interesse come da indicazioni delle ditte produttrici, con le seguenti



e3ad5228



caratteristiche:

- b Capacità di alimentazione autonoma tramite uso di energie alternative
- b Allocazione dinamica di un vasto range di frequenze nella banda ultrasonica
- b Eventuale localizzazione mediante GPS Tracker (ricevitore GPS e ricetrasmittitore GSM/GPRS integrato)
- b Eventuale telegestione da remoto mediante rete mesh multihop a basso consumo energetico

Spesa massima ammissibile: Euro 450,00/pezzo



e3ad5228





**BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "DE MINIMIS" A
TITOLO DI INDENNIZZO FORFETTARIO E PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI
DANNI DA FAUNA SELVATICA ITTIOFAGA ALLE PRODUZIONI
DELL'ACQUACOLTURA
(Regolamento (UE) 717/2014; articolo 28 L.r. 50/1993; DGR 945 del 14/07/2020)**

1. Riferimenti normativi

- b Regolamento (UE) n. 717/2014 e ss.mm.ii.;
- b L. 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea;
- b L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26;
- b L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, articolo 28;
- b DGR 945 del 14 luglio 2020 "Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993"

2. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento per l'anno 2024 per il presente bando è quantificato in € 80.000,00, di cui € 60.000,00 per la Misura 1. "Indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura", mentre per la Misura 2. "Prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura" verranno utilizzate le pertinenti entrate assegnate con precedenti provvedimenti di riparto ad AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate pari a euro 20.000,00.

3. Obiettivi

Il presente bando è finalizzato, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 28 della L.R. 50/1993:

1. all'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese che esercitano attività di piscicoltura in forma estensiva nel territorio della regione Veneto, a titolo di compensazione forfettaria per la minor produzione, nell'anno precedente a quello del bando, dovuta alla presenza di avifauna protetta ittiofaga, e per i costi della prevenzione e protezione delle produzioni nei confronti delle stesse specie ittiofaghe, in forma eventualmente complementare all'aiuto erogato per la medesima annualità in adesione all'intervento Codice 221502 Operazione 27 "Servizi Ambientali", Regolamento UE N. 2021/1139 relativo al Programma Nazionale FEAMP 2021/2027;
2. alla corresponsione di contributi in regime "de minimis" alle imprese che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto che non accedono alla misura 1, per l'installazione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura.

4. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dalle misure del presente bando le imprese di acquacoltura che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto, anche parzialmente ricadente all'interno di aree protette ai sensi della L. n. 394/1991 e in aree a divieto di caccia. Si applicano i seguenti criteri generali di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente:

- b essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi regionali e ai contributi al settore della pesca e acquacoltura;
- b essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale;
- b sono escluse dalla possibilità di accedere al presente bando le imprese connesse a persone che ricadano in una o più delle situazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- b sono escluse dalla possibilità di accedere al presente bando le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.



4268ea4f



MISURA 1. Indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura**5. Interventi ammissibili**

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi relativi all'attività di allevamento ittico di tipo estensivo in acque interne al territorio della regione Veneto, anche ricadenti in aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia. Il contributo erogato si configura come compensazione forfettaria annuale, riferita all'anno 2023, del danno economico ricadente sull'impresa conseguente alla sottrazione di prodotto ittico delle specie di interesse commerciale da parte dell'avifauna ittiofaga presente in forma stanziale o stagionale nel territorio regionale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Cormorano e al Marangone minore.

I criteri minimi per l'ammissibilità alla contribuzione sono:

- b allevamento in essere in modalità estensiva di specie ittiche di interesse commerciale su superfici acquee interne al territorio della regione Veneto, anche ricadenti in aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia, di estensione minima di 20 ha;
- b adozione di adeguati sistemi di protezione (reti antiuccello, dissuasori, ecc) almeno a carico delle vasche/peschiere esterne di pertinenza dell'azienda;
- b comprovata attività di semina di specie ittiche di interesse commerciale nelle superfici destinate all'allevamento estensivo nelle due annualità antecedenti quella di riferimento del bando (per il bando 2024: l'annualità di riferimento è il 2023, le semine sono riferite al biennio 2021-2022).

6. Documentazione da presentare in sede di istanza

In aggiunta alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, in sede di istanza il richiedente deve presentare:

- b autodichiarazione resa ai sensi di legge relativa al dato di fatturato per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in euro al netto dell'IVA, riferito all'anno per cui si richiede il contributo forfettario, che corrisponde all'anno precedente a quello del bando - per il bando 2024 l'anno di riferimento è il 2023 (produzioni nette vendute suddivise per specie espresse in chilogrammi e ricavi della vendita al netto dell'IVA espressi in euro);
- b autodichiarazione resa ai sensi di legge relativa ai dati stagionali di semina delle specie ittiche di interesse commerciale nelle aree di allevamento estensivo riferiti ai due anni precedenti quello di riferimento (per l'anno di riferimento 2023, semine 2021 e 2022). In sede di dichiarazione, si deve specificare, per ciascuno dei due anni, le specie acquisite per la semina, il quantitativo per ciascuna specie, nominativo/i di eventuali fornitori esterni, il tutto come risultante dai pertinenti registri di allevamento e dalla relativa documentazione sanitaria;
- b autodichiarazione relativa all'adozione di adeguati sistemi di protezione (reti antiuccello, dissuasori, ecc) almeno a carico delle vasche/peschiere esterne di pertinenza dell'azienda.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

I contributi complessivamente attribuiti a fronte di tutte le istanze risultate ammissibili all'istruttoria amministrativa e tecnica da parte di AVEPA sono determinati, in misura pari al 30% del valore della produzione annuale (VP) così come sotto definita, nei limiti delle risorse stanziare per la Misura 1 di cui al punto 2, con conseguente riduzione proporzionale del contributo per ogni singolo beneficiario. Il contributo forfettario riconoscibile per beneficiario è comunque fissato nella misura massima di Euro 10.000,00.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario per il comparto della pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (UE) 717/2014 e ss.mm.ii., pari ad € 40.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali ed Euro 300.000,00 nell'arco di un triennio per quanto riguarda il de minimis generale ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023. A tale proposito, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo



4268ea4f



concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali.

Il valore della produzione annuale è così definito:

VP: valore della produzione annuale dell'impresa di acquacoltura richiedente il contributo, inteso come valore del fatturato annuo, riferito all'anno 2023, per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in Euro al netto dell'IVA.

8. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 30 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima e alle autodichiarazioni e documentazione tecnica descritte al precedente punto 6. Dette autodichiarazioni e documentazione tecnica sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

9. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente il contributo concedibile calcolato in applicazione dei criteri di cui al precedente punto 7.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione e liquidazione.

10. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità e pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 1173/2022e ss.mm.ii., nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti alle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di carattere tecnico contenute nella domanda di aiuto su un campione di non meno del 30% delle istanze, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato.

AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.



4268ea4f



MISURA 2. Interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura**11. Interventi ammissibili****11.1 Requisiti dei beneficiari e limiti territoriali**

Possono accedere alla misura di aiuto le imprese di acquacoltura, in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 4, che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto, anche parzialmente ricadente all'interno di aree protette ai sensi della L. 394/1991, con esclusione del territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, e in aree a divieto di caccia. Sono altresì escluse:

- b Imprese di acquacoltura che esercitano allevamento di specie ittiche in modalità estensiva su superfici acquee pari o superiori a 20 ha (valli da pesca), che possono accedere alla Misura 1;
- b Allevamenti di specie ittiche a finalità di pesca sportiva, che non si configurano come a prevalente attività agricola.

11.2 Tipologia di intervento e spese ammissibili

Sono ammissibili a contribuzione gli interventi di copertura delle vasche esterne con reti antiuccello, a maglia idonea alla protezione dalle predazioni in base alle prescrizioni del produttore. Le reti devono essere poste a copertura totale dell'intera superficie acquea interessata dall'intervento e possono prevedere l'apertura temporanea nei periodi di assenza di pesce nel bacino interessato.

Le reti impiegate devono essere certificate dalla ditta produttrice in merito a:

- b Conformità alle norme di legge vigenti;
- b Se pertinente, rischio nullo per l'*incolumità* degli animali e delle persone;
- b Idoneità tecnica per le finalità per le quali viene adottato il sistema di prevenzione.

La spesa massima ammissibile per i materiali è di Euro 0.15/mq, la spesa massima ammissibile per la messa in opera è pari al 30% della spesa ammissibile per i materiali.

11.3 Spese non ammissibili

Non sono considerati ammissibili:

- b Interventi di mera sostituzione;
 - b Interventi e acquisti realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.
- Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:
- b Opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
 - b Acquisto di materiali usati;
 - b Spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
 - b Spese di noleggio attrezzature;
 - b Contributi in natura, così come definiti dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 687 del 05 giugno 2023 e ss.mm.ii.);
 - b Oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'intervento/acquisto;
 - b IVA e altre imposte e tasse.

12. Entità e limiti dell'aiuto regionale

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa è pari ad € 5.000,00, mentre la spesa minima ammissibile è di € 200,00. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Qualora l'ammontare della spesa ammissibile totale di tutte le istanze risultate ammissibili superi lo stanziamento disponibile, i contributi riconoscibili saranno ridotti in misura proporzionale allo stanziamento stesso, comunque non oltre il contributo minimo riconoscibile pari ad € 100,00.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario, pari ad € 40.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali ed € 300.000,00 nell'arco di un triennio per quanto riguarda il de minimis generale Regolamento (UE) n. 2831/2023. A tale proposito,



4268ea4f



coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali

13. Congruità della spesa

AVEPA, per verificare la congruità della spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali e per la messa in opera dell'intervento di prevenzione per la quale viene richiesto l'aiuto, farà riferimento ai costi unitari massimi di cui al precedente punto 11. Il richiedente l'aiuto può presentare una sola domanda, che potrà comprendere anche più interventi riferiti anche a allevamenti diversi facenti comunque capo alla medesima azienda, nei limiti della spesa massima ammissibile.

14. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 90 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima.

In allegato alla domanda dovranno essere presenti i seguenti documenti:

- b Relazione sull'intervento di prevenzione da realizzare, con descrizione, quantificazione e l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento, descrizione, quantificazione e localizzazione delle opere/attrezzature, indicazione della produzione ittica da proteggere e della fauna da cui si intende proteggersi. Nella relazione deve essere inserito anche un prospetto analitico delle spese, dove siano riepilogati, per ciascuna tipologia di materiale acquistato, gli importi unitari (euro a mq), l'estensione della superficie (in mq), gli importi complessivi delle spese e dei contributi richiesti, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera. La relazione deve inoltre contenere documentazione fotografica del luogo dove sarà posizionato l'oggetto dell'intervento. Inoltre, nella relazione deve essere chiarito che l'intervento non ha lo scopo di sostituire/riparare/manutenere beni già presenti in loco;
- b Almeno un preventivo di spesa relativo all'acquisto dei materiali e della messa in opera con indicazione analitica della tipologia/caratteristiche tecniche del materiale acquistato, della quantità ed il relativo prezzo unitario, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera;
- b Autorizzazioni, ove previste in base alla normativa vigente, alla realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 40 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda stessa. In allegato alla domanda deve, comunque, essere presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione della richiesta;
- b Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla DGR n. 690 del 21.05.2018, pubblicata nel BUR n. 53 del 01.06.2018.
- b Eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare su superfici in affitto;
- b Autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;

I documenti di cui sopra sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

15. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile totale, corrispondente all'importo massimo teorico dell'aiuto. Saranno ammesse a contribuzione tutte le istanze risultate ammissibili, senza attribuzione di punteggio e quindi senza formazione di una graduatoria di priorità. Qualora il totale delle spese ammissibili di tutte le istanze ammissibili superi l'ammontare dello stanziamento previsto



4268ea4f



per il bando, AVEPA procede operando una riduzione proporzionale dei contributi effettivamente riconoscibili a ciascun beneficiario, commisurata allo stanziamento, tenuto conto altresì dell'importo minimo dell'aiuto riconoscibile, fissato in € 100,00 come da precedente articolo 12.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione.

16. Termini per la conclusione degli interventi e rendicontazione delle spese

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 17 e 18, entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza dell'aiuto concesso.

17. Modalità e termini di erogazione dei contributi

AVEPA provvede, previa verifica della documentazione giustificativa di spesa, con proprio atto alla liquidazione e pagamento dell'aiuto riconosciuto, effettuando le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.

Il contributo concesso è liquidato in un'unica soluzione sulla base della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta. Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture.

Ai fini del riconoscimento della spesa in fase di istruttoria di pagamento l'intervento deve risultare funzionale e rispettare gli obiettivi originali del progetto ammesso.

Le spese devono essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto e devono essere rispettate le disposizioni previste dal par. 2.7 "Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?" degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato A - DGR n. 687 del 05 giugno 2023 e ss.mm.ii.).

Sono pertanto ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente anche l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili corrispondenti ai pagamenti effettuati. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n., fattura n., del, della ditta). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di acquisto di beni immobili è ammesso l'uso di assegni circolari non trasferibili, a condizione che gli assegni circolari siano emessi, in data successiva alla domanda di aiuto, movimentando il conto corrente del beneficiario dell'aiuto e inoltre che venga prodotta dichiarazione, della banca emittente, di avvenuto incasso, oltre che allegare l'estratto conto;
- e) mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
- h) Pagamenti effettuati tramite carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il



4268ea4f



beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46, D.Lgs. n. 385/93), viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. i pagamenti siano stati regolati per contanti o con criptovalute
2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore a 50 euro
5. compensazione tra debiti e crediti se non per il pagamento di oneri versati con F24.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

18. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

1. fatture delle spese sostenute corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento;
2. copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata, da cui si evinca anche la certificazione prevista dal bando;
3. relazione conclusiva sull'intervento realizzato con quadro di raffronto rispetto a quanto inizialmente previsto.
4. cartografia su CTR e planimetria catastale indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento/i;
5. certificato di Regolare Esecuzione, se necessario.

19. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 1173/2022/ e ss.mm.ii., nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

1. Amministrativi su tutte le domande di aiuto finalizzate a verificare la fornitura dei prodotti, dei beni e dei lavori finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale è stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
2. In loco a campione pari almeno al dieci per cento (10%) dei soggetti ammessi a beneficio, prima dell'effettuazione del pagamento;
3. Ex post a campione pari almeno al cinque per cento (5%) dei soggetti ammessi a beneficio, per verificare il mantenimento degli impegni assunti ai fini dell'eventuale revoca dei contributi. AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato. AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.



4268ea4f



DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE MISURE**20. Limitazioni**

Al presente bando si applicano le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

21. Monitoraggio

Entro il 30 giugno 2025 AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del provvedimento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti e degli importi liquidati in regime "de minimis", nonché i dati relativi agli interventi finanziati.

22. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente. Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AVEPA si fa rinvio a quanto contenuto negli "Indirizzi procedurali generali" approvati con DGR n. 687 del 05 giugno 2023. Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle precedenti disposizioni, saranno fissate con atto del Direttore regionale competente.



4268ea4f

